

COMUNICATO UFFICIALE N. 13 – Anno Sportivo 2016-2017 Roma, 21 settembre 2016  
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTI RIUNITI N. 3/FIH/2016 e N. 4/FIH/2016

Prot. n. 4259

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Sigg.ri:

**Avv. Jacopo Caproni** (Presidente e Relatore);

**Avv. Giuseppe Matano** (Componente effettivo);

**Avv. Cristina Mori** (Componente effettivo);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 luglio 2016, ha reso la seguente decisione in ordine ai procedimenti n. 3/FIH/2016 e n. 4/FIH/2016, riuniti dal Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, con provvedimento del 31 marzo 2016, a carico della Superba Hockey Club, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., sig. Maurizio Carlo Puggioni, con sede in Genova, e del sig. Luciano Cecca, nato a Peschiera Del Garda (VR) il 18 novembre 1937, quale Presidente del Comitato Regionale FIH Piemonte.

#### Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia FIH 2014 (nel prosieguo, RdG 2014) del 24 giugno 2016, depositato in pari data, il Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti della società **Superba Hockey Club**, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., sig. Maurizio Carlo Puggioni, nonché del sig. **Luciano Cecca**, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale FIH Piemonte, per i seguenti illeciti:

a) quanto alla Superba Hockey Club, in violazione dell'art. 57 RdG 2014 in relazione all'art. 1, commi 1 e 3, del medesimo RdG e all'art. 5, commi 1 e 2, dello Statuto FIH, a) per essersi avvalsa delle prestazioni tecniche del sig. Renato Sirigu, benché colpito da precedente radiazione, nell'attività di insegnamento della disciplina hockeistica nell'ambito del progetto "Hockey - Scuola Hockey Barabino/Superba", che si svolge presso l'Istituto Comprensivo "Nicolò Barabino" di Genova, a decorrere dall'anno

scolastico 2014-2015 e almeno fino al 10 maggio 2016, con carattere di continuità; a2) per essersi avvalsa delle prestazioni tecniche del medesimo sig. Sirigu, nonostante l'anzidetta radiazione (anno 2006), nell'attività di allenamento dei propri tesserati nella stagione sportiva 2015-2016; infine, a3) per avere consentito al già citato sig. Sirigu, radiato, di partecipare a gare ufficiali del Campionato Under 12 Maschile, svoltosi a Savona il 31 gennaio 2016, e dare indicazioni di gioco nell'incontro HC Superba/HC Genova; con contestazione della recidiva (art. 45 RdG 2014) per ciascun capo di incolpazione a mente della decisione del Tribunale Federale FIH, prot. n. 441, del 29 gennaio 2016 (proc. n. 12/FIH/2014);

b) quanto al sig. Cecca, in violazione dell'art. 57 RdG 2014 in relazione all'art. 35, n. 3, 4 e 5 Regolamento Gare e Campionati, per avere consentito al summenzionato Renato Sirigu di accedere, tra gli altri, al recinto di gioco, previo rilascio di apposito accredito al quale non aveva diritto, in occasione del Torneo di Hockey 5s, svoltosi presso l'impianto Tazzoli di Torino il 26 marzo 2016.

Con provvedimento del 28 giugno 2016, regolarmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza del 26 luglio 2016, successivamente differita al 27 luglio 2016 con provvedimento ritualmente comunicato.

All'udienza del 27 luglio 2016 sono comparsi il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Avv. Flamminii Minuto, e l'Assistente della Procura Federale, Avv. Gaia Golia, mentre nessuno è comparso per gli incolpati (il sig. Cecca aveva comunque comunicato l'impossibilità di comparire).

Il sig. Puggioni ha inviato una memoria difensiva, della quale il Procuratore Nazionale dello Sport ha eccepito, fra l'altro, la tardività e l'infondatezza nel merito. Ai fini sanzionatori, la Procura Federale ha chiesto: per la società Superba Hockey Club, la sanzione della sospensione da ogni attività per giorni novanta (pena base), aumentata della metà a titolo di recidiva (giorni quarantacinque), e così, in totale, la sanzione della sospensione da ogni attività per giorni centotrentacinque per ciascuno

dei capi di incolpazione *sub* a1), a2) e a3); per il sig. Cecca, la sanzione della sospensione da ogni attività per giorni venti.

All'esito della discussione, il Tribunale Federale si è riservato.

### Motivi della decisione

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dal Procuratore Nazionale dello Sport.

Quanto alla tardività della memoria difensiva del sig. Puggioni, non v'è dubbio che l'invio del 24 luglio 2016, avvenuto a mezzo dell'indirizzo PEC dell'incolpato, risulti tardivo, atteso che l'art. 115, co. 1, RdG 2014 stabilisce per tale incombente un termine a ritroso ("*fino a tre giorni prima*"), e non a decorrenza successiva, rispetto all'udienza fissata a seguito del deferimento, e che il 24 luglio 2016 cadeva in un giorno festivo (domenica): ne consegue che il predetto invio sarebbe stato tempestivo laddove anticipato al primo giorno precedente non festivo.

Pur tuttavia, risulta che il sig. Puggioni aveva tentato di inviare la propria memoria (sempre a mezzo PEC) in data 20 luglio 2016, alle ore 17:59 - dunque, abbondantemente nel rispetto dei termini regolamentari -, ma senza riuscirvi per l'erronea digitazione dell'indirizzo PEC del Tribunale Federale ("*tribunalefederalehockey@postacert.it*" in luogo del corretto "*tribunalefederalehockey@postecert.it*").

Orbene, un'attenta e ponderata considerazione del "*carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva e federale*" (art. 89, ultimo comma, RdG 2014); dei principi del processo sportivo codificati dall'art. 89, commi 1, 2 e 3, RdG 2014 (tra gli altri, "*i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*", nonché l'obbligo di cooperazione fra il giudice e le parti) e del generale diritto di difesa (si veda, per tutti, l'art. 121, co. 3, RdG 2014, a tenore del quale "*la trattazione [...] assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa*"), induce il Tribunale Federale a tenere conto del tentato invio del 20 luglio 2016 da parte del sig. Puggioni e, per l'effetto, ad ammetterne la memoria difensiva.

Le ulteriori eccezioni preliminari della Procura Federale risultano complessivamente infondate: da un lato, infatti, non sembra legittimo dubitare della riferibilità dello scritto difensivo al soggetto deferito (nella qualità), atteso che nell'instestazione si legge: "oggetto: memoria difensiva dell'incolpato Maurizio Carlo Puggioni Presidente ASD Superba HC"; dall'altro lato, invece, l'invio del documento tramite PEC ("mauriziocarlo.puggioni.33vvd@ge.omceo.it") rende irrilevante la mancanza della sottoscrizione in calce allo stesso.

Passando al merito, l'atto di deferimento della Procura Federale appare complessivamente infondato e comunque non supportato da adeguati riscontri sul piano probatorio (art. 2696 c.c.), nonostante la copiosa documentazione versata agli atti: onde darne conto, ragioni di comodità espositiva suggeriscono di seguire l'ordine dei singoli capi di incolpazione formulati nel deferimento.

Con il primo capo di incolpazione nei confronti della Superba Hockey Club (a1), la Procura Federale ha contestato alla predetta Società di essersi avvalsa - senza soluzione di continuità dall'anno scolastico 2014-2015 e almeno fino al 10 maggio 2016 - delle prestazioni tecniche del sig. Renato Sirigu, finalizzate all'insegnamento della disciplina hockeistica nell'ambito del progetto "Hockey - Scuola Hockey Barabino/Superba" presso l'Istituto Comprensivo "Nicolò Barabino" di Genova, nonostante il provvedimento di radiazione che lo aveva colpito già nel 2006: a sostegno dell'addebito, sono stati espressamente indicati i documenti nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12 tra quelli elencati nel deferimento.

Per inciso, si precisa che tali documenti (segnatamente, l'esposto del sig. William Grivel, ma anche le deposizioni rese nella fase delle indagini dal medesimo Grivel, nonché dal sig. Ferrero e dal sig. Fusco) riguardano anche l'asserita partecipazione del sig. Renato Sirigu, con accredito ufficiale della FIH, alle finali scudetto del Campionato Indoor, svoltesi a Pisa il 4-6 febbraio 2016: per questi fatti, però, la Procura Federale non ha ritenuto di esercitare l'azione disciplinare.

Venendo ai fatti oggetto di contestazione, invece, deve anzitutto rilevarsi che, nell'esposto a firma del sig. Grivel, essi sono stati riferiti per mera conoscenza

indiretta del denunciante (*“mi risulta che in data 1 febbraio 2016 presso l’Istituto Comprensivo N. Barabino di Genova il sig. Renato Sirigu in nome e per conto della società Superba Hc [...] svolgeva di fatto il ruolo di istruttore”; “pare inoltre che lo stesso Sirigu svolga con regolarità lezioni di hockey per conto della società Superba HC presso l’Istituto sopra indicato”*), come peraltro avvalorato dalla richiesta dello stesso Grivel di acquisire più precise informazioni in merito per il tramite del Dirigente Scolastico, Prof. Cinzia Baldacci (*“a riguardo sarebbe opportuno sentire il dirigente scolastico dell’Istituto N. Barabino, Prof. Cinzia Baldacci”*) e, comunque, da questi espressamente confermato nell’audizione dell’11 aprile 2016, nella quale ha dichiarato che *“sono venuto a conoscenza che il sig. Sirigu svolge attività di insegnamento dell’hockey per conto dell’HC Superba presso la Scuola Barabino dal Sig. Francesco Ferrero [...]”*; per contro, non sono stati forniti elementi diretti a sostegno dell’esposto (sulle fotografie ivi allegate, si veda *infra*).

Di analogo tenore risultano, altresì, le dichiarazioni del sig. Ferrero e degli altri soggetti indicati dal Grivel (già prima della sua deposizione) in risposta alla richiesta del Procuratore Nazionale Applicato di fornire i nominativi *“di eventuali tesserati che possano essere sentiti come testimoni dei fatti da Lei denunciati”*.

In particolare, il sig. Ferrero (deposizione dell’11 aprile 2016) ha rinvenuto la fonte della propria conoscenza circa i fatti oggetto di addebito in alcune fotografie asseritamente pubblicate sulla pagina Facebook della Scuola (*“navigando su Internet per spirito di curiosità mi sono imbattuto nella pagina Facebook della Scuola Barabino ove ho rinvenuto alcune fotografie e un video che raffiguravano il Sig. Renato Sirigu mentre impartiva le istruzioni di gioco relative all’hockey agli studenti dell’Istituto”*), mentre il sig. Roberto Fusco (deposizione del 21 aprile 2016) ha dichiarato di avere appreso da terzi dell’attività di insegnamento scolastico dell’hockey da parte del Sirigu (*“mi è stato altresì riferito da più persone che il Sig. Renato Sirigu svolge attività di allenatore sia degli alunni della Scuola Barabino che dei tesserati della Società HC Superba”*).

Nel loro complesso, quindi, le deposizioni richiamate non consentono di ritenere provati i fatti oggi contestati dalla Procura Federale (attività di insegnamento della

disciplina hockeystica da parte del sig. Sirigu, in nome e per conto della Superba Hockey Club, presso l'Istituto Barabino di Genova).

Risultano rilevanti, invece, le dichiarazioni rese dal Dirigente Scolastico dell'Istituto N. Barabino, Prof. Cinzia Baldacci, il 14 aprile 2016 e il 10 maggio 2016, specialmente al fine di comprendere la natura dell'attività sportiva svolta all'interno del plesso scolastico e il ruolo del Sirigu.

Anzitutto, il Dirigente scolastico ha escluso in maniera perentoria l'esistenza di una pagina ufficiale dell'Istituto N. Barabino sul noto social network "Facebook", all'uopo dichiarando che *"Non sono iscritta ad alcuna pagina Facebook, la Scuola non ha alcuna pagina Facebook. La Scuola comunica esclusivamente per il tramite del proprio sito internet"* (dichiarazione del 14.04.16), e che *"la pagina facebook Hockey Barabino Torneo Scolastico no (sic) è stato aperto e no (sic) è conseguentemente gestito dall'I.C. Barabino da me diretto"* (dichiarazione scritta del 10.05.16): tali dichiarazioni, proprio perché provenienti dal Dirigente Scolastico in carica, fanno quantomeno dubitare circa l'effettiva provenienza e la genuinità delle fotografie allegate all'esposto del sig. Grivel (*"le fotografie relative al progetto Hockey Barabino sono state da me estratte dalla pagine Facebook <Hockey Barabino Torneo Scolastico>, salvate per immagini (screen shot) e così allegate all'esposto"*), ma poste a fondamento anche della deposizione del sig. Ferrero (*"al teste vengono mostrate le fotografie allegate all'esposto ed oggi nuovamente estratte da internet: il teste indica e riconosce il sig. Renato Sirigu all'interno della palestra dell'Istituto Scolastico Barabino mentre si allena insieme agli alunni e indossa la maglia ufficiale dell'HC Superba"*), escludendone la rilevanza probatoria o, quantomeno, affievolendola sensibilmente.

Le ulteriori dichiarazioni della dott.ssa Baldacci hanno chiarito che l'attività hockeystica svolta all'interno dell'Istituto Barabino ricade all'interno di uno specifico progetto scolastico, peraltro di lunga durata (*"il progetto è stato avviato molti anni fa quando io ancora non ero la Direttrice dell'Istituto"*), evidentemente volto a consentire agli alunni dell'Istituto l'apprendimento di tale disciplina sportiva attraverso la *partnership* a tal fine istituita con la locale Società di hockey (*"la scuola si avvale, per la realizzazione del progetto, della collaborazione della Società sportiva HC Superba"*).

In altri termini, trattasi di attività scolastica ricadente nella più ampia proposta formativa predisposta (in ambito sportivo) dall'Istituto Barabino in favore dei propri iscritti, ma non di attività agonistica ipoteticamente svolta sotto l'egida della FIH, dunque munita del crisma della "ufficialità" federale, come del resto confermato anche dal Presidente Federale, dott. Sergio Mignardi, il quale (deposizione del 30 maggio 2016) ha dichiarato che la Superba Hockey Club "*svolge attività di propaganda per le scuole, in particolare presso l'Istituto Scolastico Barabino*", atteso che ciò "*rientra nella nostra politica di diffusione del gioco, così come praticato nel Lazio ed in altre regioni*".

Nel caso di specie, quindi, il concorrente interesse dell'Istituzione federale alla diffusione dell'hockey nella fascia della popolazione in età scolastica, che pure sussiste, nulla toglie alla natura sostanzialmente "privatistica" (nel senso, per l'appunto, che non emana direttamente dalla FIH) del rapporto di lungo corso fra l'Istituto scolastico e la Superba Hockey Club; natura che, occorre prontamente aggiungere, appare dirimente ai fini dell'infondatezza del capo di incolpazione *de quo*.

Infatti, quand'anche volesse ritenersi provata l'attività di insegnamento da parte del Sirigu sulla scorta delle sole dichiarazioni del Dirigente Scolastico, giova rimarcare che, ai sensi dell'art. 20 RdG 2014, la radiazione consiste "*nel ritiro della tessera federale e nella cancellazione dall'albo con conseguente cessazione dell'appartenenza alla Federazione*": pertanto, ove irrogata essa segna la definitiva e irreversibile cessazione del rapporto fra il soggetto sanzionato e la Federazione o, se si preferisce, il definitivo allontanamento dell'ex tesserato dal mondo federale, con la conseguente preclusione dello svolgimento, in qualunque veste e/o qualifica, di qualsivoglia attività avente carattere federale.

Il tenore letterale della norma, quindi, non autorizza a considerare la radiazione come condizione ostativa allo svolgimento di un'attività di natura "privatistica", quale nel caso di specie pacificamente si configura, per le ragioni sopra esposte,

l'insegnamento dell'hockey presso l'Istituto Barabino di Genova: pertanto, non merita accoglimento il relativo capo d'incolpazione formulato dalla Procura Federale.

Con il secondo capo di incolpazione (a2), la Procura Federale ha contestato alla Superba Hockey Club di essersi avvalsa - nella stagione sportiva 2015-2016 - delle prestazioni tecniche del più volte citato Renato Sirigu, finalizzate all'attività di allenamento dei tesserati della Superba Hockey Club: a sostegno dell'addebito sono stati espressamente indicati i documenti nn. 3, 7, 8, 9 e 12 tra quelli elencati nel deferimento (in sostanza, le audizioni dei sigg.ri Grivel, Ferrero, Fusco e Schirru).

Anzitutto, va rilevato che l'esposto del sig. Grivel non si riferisce ai fatti oggetto di tale addebito, cosicché, rispondendo a una domanda del Procuratore Nazionale dello Sport sul punto, egli si è limitato ad un'affermazione del tutto generica, in virtù della quale *"nel nostro ambiente girano da tempo voci sul fatto che il Sig. Sirigu continui a svolgere attività di allenamento per conto e nell'interesse dell'HC Superba"*.

Il sig. Fusco ha dichiarato di non avere conoscenza diretta dei fatti che qui interessano, affermando che *"mi è stato altresì riferito da più persone che il Sig. Renato Sirigu svolge attività di allenatore sia degli alunni della Scuola Barabino che dei tesserati della Società HC Superba"*; analogamente, il sig. Schirru ha dichiarato che *"è a mia conoscenza che il Sig. Sirigu allena anche i ragazzi della prima squadra dell'HC Superba presso il Capo Arnaldi"*, nulla dicendo in termini di percezione diretta dei fatti di cui trattasi, mentre il sig. Ferrero ha sì affermato di avere visto *"più volte, nel corso dell'ultimo anno, il Sig. Renato Sirigu allenare i tesserati dell'HC Superba presso l'impianto federale sito in Genova, Via Bartolomeo Bianco 2B"*, ma senza meglio circostanziare la propria deposizione (per esempio, specificando in quali occasioni avrebbe assistito a quanto riferito).

Esaminate nel loro complesso, quindi, le deposizioni che precedono non soddisfano l'onere probatorio a carico della Procura Federale (art. 2697 c.c.), assumendo, a tutto concedere (nel caso dell'audizione del sig. Ferrero), un valore meramente indiziario circa l'attività di allenamento che, nel periodo indicato, il Sirigu avrebbe svolto nei confronti dei tesserati della Superba Hockey Club (con la consapevolezza della

medesima Società): in assenza di ulteriori elementi probatori, quindi, il relativo capo di incolpazione, non merita accoglimento.

Con il terzo e ultimo capo di incolpazione (a<sub>3</sub>), la Procura Federale ha contestato alla Superba Hockey Club di avere consentito al sig. Sirigu, radiato, di partecipare a gare ufficiali del Campionato Under 12 Maschile, svoltosi a Savona il 31 gennaio 2016, dando indicazioni di gioco nell'incontro HC Superba/HC Genova: a sostegno dell'addebito sono stati espressamente indicati i documenti nn. 3 e 8 tra quelli elencati nel deferimento (provvedimento di radiazione del Sirigu e deposizione del sig. Ferrero).

Invero, trattandosi di un fatto asseritamente verificatosi durante lo svolgimento di un incontro ufficiale di hockey, la relativa prova non può limitarsi alla dichiarazione di un teste - per l'appunto, il sig. Ferrero -, tanto più avendo questi dichiarato che *"agli inizi di febbraio del corrente anno ho visto personalmente il Sig. Renato Sirigu impartire disposizioni di gioco alla squadra U12 dell'HC Superba durante il Campionato U12 Ligure Maschile disputatosi a Savona"*: ancora una volta, quindi, la dichiarazione del Ferrero appare generica perché non specifica la/e gara/e oggetto di testimonianza e, comunque, colloca l'evento in un arco temporale diverso dal 31 gennaio 2016.

Al contrario, la prova dell'aver fornito, in ipotesi, indicazioni di gioco alla squadra necessita di un'adeguata evidenza documentale e deve perciò risultare dal referto arbitrale, che è documento ufficiale contenente, fra gli altri, *"i dati essenziali e salienti circa lo svolgimento tecnico dell'incontro, l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei partecipanti [...], degli incidenti, [...] del comportamento del pubblico [...] e l'osservanza degli oneri incombenti agli Associati ospitanti e organizzatori [...]"* (art. 54 Regolamento Gare e Campionati).

Nel caso di specie, dal referto dell'incontro HC Superba - HC Genova del 31 gennaio 2016, sottoscritto dall'arbitro Alessandro Bertone, non risulta in alcun modo la presenza del sig. Sirigu né, tantomeno, che questi abbia fornito indicazioni di gioco alla squadra Superba Hockey Club (per inciso, si osserva che, prima dell'intervenuto patteggiamento ex art. art. 133 RdG 2014 con la Procura Federale, il sig. Alessandro

Bertone aveva escluso la presenza del Sirigu, dapprima affermando che “sono viceversa sicuro di non avere consentito ad alcuno – e quindi tantomeno al sig. Renato Sirigu – l’ingresso [all’interno, n.d.r.] del recinto di gioco almeno durante lo svolgimento della partita da me arbitrata” – cfr. PEC 16.06.2016; quindi, ribadendo che “nel merito della partita del campionato under 12 da me arbitrata, svolta a Savona il 31 gennaio, l’esame delle carte documentali conforta quanto, a mia memoria, le scrivevo nella mia precedente, ossia che il sig. Renato Sirigu non fosse affatto presente all’interno del recinto di gioco durante la partita” – cfr. PEC 20.06.2016).

Pertanto, essendo rimasto sfornito di adeguato riscontro sul piano probatorio, il capo di incolpazione in esame non merita accoglimento.

\* \* \*

Con il capo di incolpazione *sub b)*, la Procura Federale ha contestato al sig. Luciano Cecca, quale Presidente del Comitato Regionale FIH Piemonte, di “*avere consentito al sig Renato Sirigu - in occasione del Torneo di Hockey 5s svoltosi a Torino il 26.3.2016 presso l’impianto Tazzoli - di accedere, tra gli altri, al recinto di gioco, rilasciandogli apposito accredito pur non avendone il Sirigu diritto [...], in violazione dell’art. 57 del Regolamento di Giustizia FIH 2014 in relazione all’art. 35 n. 3, 4 e 5 Regolamento Gare e Campionati*”: ai fini probatori, sono stati espressamente indicati i documenti nn. 2, 3, 10, 14 e 15 tra quelli elencati nel deferimento.

Stando alla formulazione letterale del capo di incolpazione poc’anzi riportato, ciò che si contesta al Presidente del CR FIH Piemonte è di avere indebitamente autorizzato il sig. Sirigu ad accedere al recinto di gioco durante la predetta manifestazione sportiva, non rientrando (il Sirigu) tra i soggetti legittimati all’accesso ai sensi dell’art. 35, co. 3, 4 e 5, Reg. Gare e Campionati.

Dalla documentazione agli atti emerge, anzitutto, che il c.d. “1° Torneo di Pasqua 5s” è stato organizzato dal CR FIH Piemonte al precipuo scopo di consentire ai Sodalizi dell’Area 1 di sperimentare “sul campo”, e per la prima volta, le caratteristiche di una nuova specialità - per l’appunto, l’Hockey giocato da cinque giocatori per squadra -, in vista dei Campionati Europei che, pochi mesi dopo (luglio 2016), si sarebbero svolti a Praga: come dichiarato dal sig. Cecca nella nota del 22 aprile 2016, infatti, “*si tratta*

*di un nuovo tipo Hockey, con regole completamente diverse dall'Hockey a 11 o dall'Hockey a 7 e si configura quindi come una nuova specialità non contemplata, fino ad ora, nei regolamenti della nostra Federazione”.*

In quest’ottica, ben può comprendersi la rilevanza (non soltanto sportiva, ma anche) “mediatica” della manifestazione torinese, che il sig. Sirigu, nella qualità di giornalista e appassionato della disciplina hockeistica - tanto da amministrare una pagina tematica denominata “Hockeylove” sul social network Facebook -, si proponeva di documentare: come da questi dichiarato nella richiesta di accredito del 24 marzo 2016, infatti, trattandosi *“della prima competizione di Hockey 5s in Italia, è mia intenzione documentarla in modo esaustivo”* mediante *“libero accesso – compatibilmente con lo svolgimento delle gare – nel recinto di gioco, alla zona panchine, nell’area spogliatoi per raccogliere commenti, impressioni, considerazioni a caldo sullo svolgimento dell’evento”*.

Il positivo riscontro da parte del Presidente del CR FIH Piemonte (email del 24 marzo 2016) coglie pienamente la finalità giornalistica esplicitata dal Sirigu nella richiesta di accredito (*“La ringrazio fin d’ora per la sua disponibilità a documentare la manifestazione che, d’altra parte, è in linea con il suo impegno quotidiano nel pubblicizzare questo nostro bellissimo sport”*); finalità corroborata, peraltro, sia dalla qualifica del Sirigu di *“giornalista professionista”* che dai numeri delle tessere professionali ivi riportati in calce.

L’attività giornalistica svolta dal Sirigu in occasione del Torneo di Torino è stata pacificamente confermata anche dalle audizioni dei sigg.ri Stefano Angius e Oscar Serra.

In particolare, il sig. Angius ha dichiarato di avere riconosciuto il Sirigu, che era presente *“in qualità di giornalista anche perché ha intervistato alcuni atleti tra cui uno appartenente alla SH Palo Bonomi di cui sono il tecnico”*, mentre il sig. Serra ha dichiarato che *“il Sig. Sirigu si è presentato come giornalista affermando di voler scrivere un servizio sull’evento per la propria pagina Facebook <Hockey Love>”*.

Per contro, entrambi i “testimoni” hanno escluso qualsivoglia connotazione “tecnica” dell’attività svolta dal Sirigu nelle riferite circostanze: il sig. Angius, dichiarando che

(il Sirigu) *“non indossava alcuna divisa ufficiale di affiliato”*, e il sig. Serra escludendo *“che il Sig. Sirigu abbia impartito disposizioni di gioco agli atleti in gara”*.

Pertanto, le puntuali e concordanti deposizioni dei sigg.ri Angius e Serra confermano, rispetto alle evidenze documentali, che il sig. Sirigu ha partecipato alla manifestazione torinese in qualità di giornalista intenzionato a documentare l'evento sulla pagina Facebook *“Hockeylove”*.

Alla rilevanza sportiva e *“mediatica”* del Torneo torinese si affianca la natura amichevole ed essenzialmente *“deformalizzata”* sotto il profilo regolamentare della manifestazione, atteso che, come riferito dal Presidente del Comitato organizzatore, *“in virtù di questa assoluta novità e delle innovative e totalmente nuove regole che governano il gioco si è deciso di non coinvolgere il settore arbitrale [...], ma di affidare la conduzione delle gare ad allenatori e giocatori delle società presenti, il tutto allo scopo di coinvolgere i presenti in un proficuo scambio di opinioni e considerazioni sulle nuove regole di gioco e sulla loro interpretazione”*; nonché *“di non dover formalizzare il tutto con appositi referti di gara, ma semplicemente di controllare la date di nascita dei partecipanti che dovevano avere meno di 16 anni”*.

A loro volta, anche i già citati sigg.ri Angius e Serra hanno confermato il carattere atipico della manifestazione sia sotto il profilo organizzativo che delle disposizioni di gioco applicabili, attesa la novità rappresentata dall'Hockey giocato da cinque giocatori per squadra, tale da non essere codificata (la disciplina di cui trattasi) a livello tecnico-regolamentare.

Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come fin qui ricostruite, l'addebito della Procura Federale al Presidente del Comitato Regionale FIH Piemonte non appare fondato poiché postula un'attuazione rigorosamente formalistica dell'art. 35, Regolamento Gare e Campionati, nella parte in cui non menziona i giornalisti (bensì, secondo l'ultimo comma, *“i fotografi ed i teleoperatori solo se autorizzati dall'arbitro a seguito di presentazione delle società”*) fra i soggetti autorizzati ad accedere al *“recinto di gioco”*: ad avviso del Tribunale Federale, invece, la rilevanza sportiva e mediatica dell'evento, unitamente alla sua natura amichevole e

inevitabilmente atipica sotto il profilo regolamentare (tanto da avere indotto il Comitato organizzatore a non coinvolgere il Settore arbitrale), portano ad escludere un'applicazione pedissequa della norma citata (del resto, si badi anche che, trattandosi di Hockey 5s, lo stesso concetto di "recinto di gioco" ex art. 35, co. 2, Regolamento Gare e Campionati risulta inevitabilmente labile: come dichiarato dal sig. Cecca, infatti, "esso è chiaro e definito, e come tale viene rispettato, quando si parla di hockey a 11. Quando però si disputano competizioni, soprattutto amichevoli, di hockey a 5 o hockey a 7, nelle quali il campo viene tracciato con misure ridotte all'interno del normale campo di gioco, allora è consuetudine consolidata il consentire l'ingresso al <recinto di gioco> a giocatori e ad allenatori di squadre non direttamente impegnate e talvolta anche al pubblico, per avere una visibilità del gioco che non si può avere dall'esterno").

In ogni caso, occorre aggiungere che gli artt. 22, 35 e 46, Regolamento Gare e Campionati, attribuiscono agli Ufficiali di gara i poteri relativi all'identificazione dei soggetti aventi il diritto di accedere al recinto di gioco: come si è visto, però, nella fattispecie l'arbitraggio delle gare è stato affidato ad allenatori e giocatori dei Sodalizi partecipanti, di talché anche sotto questo profilo la contestazione risulta infondata.

Tanto potrebbe bastare per il rigetto dell'atto di deferimento *in parte qua*.

Tuttavia, sebbene nella formulazione del capo di incolpazione nulla si dica in ordine alla condizione di radiato del Sirigu, tra gli elementi di prova indicati dalla Procura Federale vi è anche il noto provvedimento sanzionatorio del 2006.

Pertanto, qualora dovesse intendersi che al Presidente del CR FIH Piemonte sia stato contestato di avere consentito l'accesso del Sirigu al recinto di gioco perché radiato, l'addebito risulterebbe comunque infondato, atteso che, come in precedenza rilevato, la radiazione attiene al rapporto del tesserato con l'Istituzione federale (che viene definitivamente reciso) e, per l'effetto, preclude lo svolgimento per il prosieguo di qualsivoglia attività di natura federale, ma non per questo può considerarsi ostativa allo svolgimento di un'attività "privatistica", qual è la cronaca giornalistica di un evento sportivo destinata ad essere fruita dagli interessati attraverso la pagina

Facebook "Hockeylove" (diversamente ragionando, non si riuscirebbe neppure a comprendere come il sig. Sirigu amministrò indisturbato tale pagina).

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti n. 3/FIH/2016 e n. 4/FIH/2016, dichiara l'infondatezza dell'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la FIH nei confronti della **Superba Hockey Club**, in persona del Presidente e legale rappres. p.t., sig. Maurizio Carlo Puggioni, e del sig. **Luciano Cecca**, quale Presidente del Comitato Regionale FIH Piemonte, e, per l'effetto, assolve gli incolpati da tutti gli addebiti loro ascritti.

Così deciso in Roma il 27 luglio – 21 settembre 2016

**Il Presidente ed Estensore**  
f.to **Avv. Jacopo Caproni**

**Il Componente effettivo**  
f.to **Avv. Giuseppe Matano**

---

Per la pubblicazione

Roma, 21 settembre 2016



**Il Segretario Generale**  
**Francesca Vici**